



*Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Milano*

*Alle Segretari Comunali e Provinciali*

*Sezione Regionale Lombardia*

Al Signor Sindaco  
del Comune di  
BAGOLINO (BS)  
BRAONE (BS)  
MARONE (BS)  
NIARDO (BS)

Al Dott. Giovanni STANZIONE  
c/o Comune di  
BAGOLINO (BS)

OGGETTO: Assegnazione del segretario titolare presso la sede di segreteria convenzionata, di classe terza, tra i Comuni di BAGOLINO (BS) – BRAONE (BS) – MARONE (BS) – NIARDO (BS).  
Segretario titolare dott. Giovanni STANZIONE.  
DECRETO N. 163 IN DATA 10 OTTOBRE 2022.

**IL PREFETTO**

VISTI il D.P.R. n. 465 del 4 dicembre 1997 e il D.Lgs 18 agosto 2000, n. 167;

VISTO il decreto del Ministero dell'Interno del 21 ottobre 2020, adottato ai sensi dell'art. 16-ter, comma 12 del decreto legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito nella legge 28 febbraio 2020, n. 8, recante la nuova disciplina delle convenzioni per l'ufficio del segretario comunale e provinciale;

VISTA la circolare protocollo n. 14449 del 01.12.2020, con la quale il Ministero dell'Interno – Albo Nazionale Segretari Comunali e Provinciali ha indicato le modalità operative per il convenzionamento delle sedi ai fini della nomina del segretario titolare:

- le convenzioni stipulate dalla data del 1 dicembre 2020 dovranno essere classificate, ai fini della nomina del titolare, in base alla somma degli abitanti di tutti i comuni aderenti al patto;
- ad una medesima convenzione di segreteria possano partecipare al massimo cinque enti;
- la nomina del segretario titolare dovrà necessariamente essere effettuata dall'ente avente la più elevata classificazione e, a parità di classificazione, avente la maggiore popolazione; tale ente assumerà, appunto, la qualificazione di "capofila" della convenzione;
- le convenzioni devono essere trasmesse all'Albo sia per la presa d'atto, necessaria ai fini della classificazione della sede di segreteria convenzionata, sia per la verifica, in capo al soggetto individuato dall'ente capofila, del possesso dei requisiti previsti dalla contrattazione collettiva;
- la presa d'atto della convenzione dovrà essere rigettata, in caso di aumento degli enti partecipanti, qualora il segretario non sia più in possesso dei requisiti necessari per la titolarità della convenzione, a causa dell'incremento della popolazione;
- nell'ipotesi di modificazione del patto convenzionale per effetto della diminuzione del numero degli enti aderenti, qualora il segretario risulti iscritto ad una fascia professionale superiore rispetto alla nuova classificazione della sede in base alla popolazione degli enti residui, il segretario dovrà conservare la titolarità della sede convenzionata, salva la possibilità di richiedere, con il consenso dell'ente capofila, il collocamento in disponibilità;
- in caso di scadenza della convenzione ovvero di scioglimento anticipato, il segretario titolare dovrà comunque permanere nella sede dell'ente capofila e conserverà la titolarità di tale ente anche nell'ipotesi in cui l'amministrazione dovesse avere una popolazione inferiore a quella corrispondente alla fascia



# *Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Milano*

*Alle Segretari Comunali e Provinciali*

*Sezione Regionale Lombardia*

professionale del segretario; anche in tale caso è riconosciuta al titolare la possibilità di richiedere il collocamento in disponibilità, con il consenso dell'ente;

VISTO l'art. 97 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, ai sensi del quale il Comune e la Provincia hanno un segretario titolare dipendente dell'Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Albo dei Segretari comunali e provinciali;

RICHIAMATO il D.P.R. n. 465 del 4 dicembre 1997 e, in particolare, l'art. 15, che disciplina il potere di nomina del segretario da parte dei Sindaci e dei Presidenti di provincia;

VISTO l'art. 12 bis comma 1 lett. c) e d) del decreto legge 27 gennaio 2022, n. 4 convertito con modificazioni dalle legge 28 marzo 2022 n. 25 e del D.M. del 29.04.2022;

RICHIAMATO il decreto n. 148 in data 27.09.2022, con cui si è preso atto della costituzione della convenzione di segreteria, di classe terza, tra i Comuni di Bagolino (BS) – Braone (BS) – Marone (BS) – Niardo (BS) ed è stato assegnato, per mero errore materiale, in assenza di pubblicizzazione della vacanza della sede convenzionata, il Segretario titolare nella persona del dott. Giovanni Stanzone;

VISTI gli atti d'ufficio e verificato che la suddetta sede di segreteria convenzionata risulta vacante;

VERIFICATO che la sede di segreteria convenzionata tra i Comuni di Bagolino (BS) – Braone (BS) – Marone (BS) – Niardo (BS), di classe terza, è stata pubblicizzata con avviso n. 77 del giorno 27 settembre 2022, con scadenza 7 ottobre 2022;

PRESO ATTO che, al termine della pubblicizzazione, con provvedimento n. 9737 del 08.10.2022, il Sindaco del Comune di Bagolino (BS), capofila, ha individuato il dott. Giovanni STANZIONE, Segretario iscritto all'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali in servizio, nella Fascia professionale B (con idoneità a ricoprire sedi di segreteria con popolazione compresa tra i 10001 e 65000 abitanti), già titolare della sede di segreteria convenzionata tra i Comuni di Bienno (BS) – Braone (BS) – Gianico (BS) – Marone (BS) – Niardo (BS) e possiede i requisiti per assumere la titolarità della sede di segreteria convenzionata di cui trattasi;

VISTI:

- la Legge 30 luglio 2010 n. 122, art. 7, comma 31 - ter (Gazzetta Ufficiale n. 176 del 30 luglio 2010 - Supplemento Ordinario n. 174) di soppressione dell'Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari CC. PP. ;
- la disposizione del Ministero dell'Interno n. 7116/m/1(7) Ufficio Affari Territoriali del 31.07.2010, con cui si dispone che la continuità delle funzioni attribuita all'Agenzia è garantita, a livello territoriale, dai Prefetti delle province capoluogo di Regione, che succedono ai soppressi Consigli di Amministrazione delle Sezioni Regionali, avvalendosi dei relativi uffici e personale delle sezioni regionali "Ex Ages";
- il Decreto Interministeriale del Ministero dell'Interno di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze (registrato alla Corte dei Conti in data 5 ottobre 2012 - Interno, Reg. n. 6 Fog. n. 376) pubblicato in Gazzetta Ufficiale al n. 290 del 13.12.2012;
- l'articolo 10 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito nella legge 7 dicembre 2012, n. 213, che detta disposizioni in materia di Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei segretari comunali e provinciali, nelle more dell'istituzione dell'apposita Sezione Speciale nell'ambito del Dipartimento Affari Interni e Territoriali;



*Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Milano*

*Albo Segretari Comunali e Provinciali*

*Sezione Regionale Lombardia*

VISTA la circolare del Ministero dell'Interno - Dipartimento per le Politiche del personale dell'Amministrazione civile e per le Risorse strumentali e finanziarie, n. 20 del 30 maggio 2013, con la quale il predetto personale è stato posto, sotto il profilo funzionale, organizzativo e gestionale, alle dirette dipendenze dell'Ufficio del Vice Prefetto Vicario;

**DECRETA**

Di modificare in modo parziale il decreto n. 148 in data 27.09.2022, revocando l'assegnazione del segretario titolare.

Di assegnare, presso la sede di segreteria convenzionata tra i Comuni di BAGOLINO (BS) - BRAONE (BS) - MARONE (BS) - NIARDO (BS), in qualità di Segretario titolare, il dott. Giovanni STANZIONE, iscritto all'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali in servizio nella Fascia professionale B (con idoneità a ricoprire sedi di segreteria con popolazione compresa tra i 10001 e 65000 abitanti). Il Sindaco del Comune di Bagolino (BS), capofila, ha competenza nel procedere agli adempimenti di propria spettanza in ordine alla successiva nomina.

Il provvedimento di nomina, contenente il termine per l'assunzione in servizio, dovrà essere inviato a questo Servizio Albo unitamente all'atto di accettazione del segretario nominato ed alla nota attestante la presa di servizio.

P. IL PREFETTO  
IL VICE PREFETTO VICARIO  
(MANNO)

ez